



Ministero Istruzione Università e Ricerca  
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Prot. n. 14605/A63

**IL PRESIDENTE**

- VISTO** l'art. 8 del CCNI-AFAM 12 luglio 2011;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2014 del 11/04/2014 sull'approvazione del *"Regolamento per la disciplina delle attività eseguite dall'Accademia di Belle Arti di Bologna a fronte di contratti o accordi con soggetti terzi pubblici o privati"*;
- ACQUISITE** le linee generali dalle OO.SS. e dalle R.S.U. in data 11/03/2014;

**DECRETA**

l'adozione da parte dell'Accademia di Belle Arti di Bologna del seguente testo regolamentare:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESEGUITE  
DALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA C/TERZI**

**Articolo 1**

*(Ambito di applicazione e definizioni)*

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di produzione e di servizi - effettuati nell'ambito di contratti o accordi di seguito denominati "progetti" - produttivi di entrate, stipulati dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, nella persona del suo Legale Rappresentante, con soggetti terzi, pubblici e privati, che richiedono lo svolgimento di servizi che non rientrano nelle attività istituzionali dell'Accademia, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 del CCNI del 12 luglio 2011, compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione didattica e le relative modalità di determinazione e di ripartizione interna dei finanziamenti. Tali finanziamenti devono essere destinati alle attività istituzionali dell'Accademia.
2. Al fine del presente regolamento s'intende per attività per conto di terzi, a titolo non esaustivo, l'attività di ricerca e l'attività di didattica non istituzionale svolte nell'interesse di soggetti pubblici o privati e dei servizi aggiuntivi per l'utenza commissionati da terzi, in coerenza con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca dell'Accademia (deliberate dal Consiglio Accademico) e con i fini della stessa. A titolo esplicativo e non esaustivo, sono considerate attività per conto di terzi le prestazioni:
  - a) di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo artistico e multimediale, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o pratico;
  - b) di didattica non istituzionale, intese come corsi, master e seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento, commissionati da soggetti terzi e svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, che non siano previsti dagli ordinamenti didattici a condizione che il controllo scientifico e didattico sia assicurato dai Dipartimenti competenti;



# Ministero Istruzione Università e Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale

## ACCADEMIA DI BELLE ARTI

### BOLOGNA

- c) di servizi per l'utenza commissionati da soggetti pubblici o privati, dietro pagamento di un corrispettivo;
- d) di consulenza di valore artistico commissionata da soggetti terzi.
3. I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti il Direttore li sottoporrà alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
- 4.

#### **Articolo 2**

*(Oggetto dei contratti)*

1. Il presente Regolamento si applica ai progetti relativi alle prestazioni specificate all'art. 1 comma 2 che siano commissionate da soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici o privati.
2. I progetti relativi alla didattica non istituzionale di cui al 1° comma, a seguito di delibera del Consiglio Accademico, sono corredati dall'indicazione del responsabile didattico e del responsabile amministrativo, da un piano delle attività comprendenti l'elenco dei partecipanti e da un piano finanziario, ad eccezione dei casi in cui sia la stessa convenzione a non richiedere un dettagliato piano finanziario, lasciando all'Istituzione la discrezionalità dell'assegnazione sulla base dei criteri indicati dal presente Regolamento che fanno riferimento all'entità e qualità delle prestazioni svolte e del livello di responsabilità.
3. L'elenco dei partecipanti e il piano finanziario possono essere modificati, in accordo con il committente previo parere del Consiglio Accademico, nel rispetto delle regole di ogni singolo progetto, dallo stesso responsabile e/o coordinatore in base alle eventuali mutate esigenze nell'esecuzione della prestazione e sulla base delle modalità deliberate all'atto dell'approvazione del progetto.
4. La responsabilità delle attività didattiche non istituzionali è affidata al personale docente afferente all'Istituto. La responsabilità amministrativa e il coordinamento delle attività amministrative è affidato al personale tecnico amministrativo non inferiore all'Area EP.
5. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta totalmente da personale dell'Accademia, la struttura può fare ricorso a soggetti estranei, ricorrendo alla stipula di appositi contratti a termine, in una misura comunque non superiore al 50% rispetto al personale interno. In nessun caso il Responsabile del Progetto potrà essere individuato al di fuori del personale afferente all'Istituto.
6. Il Responsabile Unico del Progetto è individuato dal Direttore e dal Consiglio Accademico.

#### **Articolo 3**

*(Convenzioni-Quadro)*

1. L'Accademia può stipulare convenzioni-quadro di lunga durata con soggetti pubblici e privati, tese a realizzare collaborazioni in settori di comune interesse delle parti.
2. La competenza per le convenzioni-quadro sono affidate al Presidente o al Direttore, secondo le competenze stabilite dallo statuto ai sensi del c. 1 dell'art. 6 del DPR 132/2003 e del vigente Statuto.
3. Le convenzioni-quadro saranno disciplinate con apposite linee guida emanate dal Presidente o dal Direttore, sentito rispettivamente il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 4**

*(Contenuto dei contratti)*

1. I contratti che hanno ad oggetto attività di cui al precedente art. 1, c. 2, devono indicare:
  - a) l'oggetto;
  - b) il corrispettivo;





Ministero Istruzione Università e Ricerca  
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

- c) la/e struttura/e dell'Accademia che svolge/gono l'attività;
- d) il responsabile dell'attività individuato tra il personale docente e/o tecnico- amministrativo, con documentata competenza tecnico-gestionale e amministrativa;
- e) la durata, le eventuali modalità di risoluzione e/o di proroga;
- f) le modalità di presentazione dei risultati.

**Articolo 5**

*(Determinazione del corrispettivo/finanziamento)*

1. L'introito derivante dall'attività c/terzi è così ripartito:
  - 12% acquisito al Bilancio dell'Istituzione;
  - Fino ad un massimo del 20% per le spese generali inerenti all'attività, tra le quali rientrano in via esemplificativa:
    - a) le spese per l'eventuale acquisto di nuove apparecchiature tecniche funzionali al progetto, fino alla capienza dell'articolo interessato;
    - b) le spese per materiali di consumo e servizi;
    - c) le spese sostenute per viaggi fuori sede inerenti al progetto;
    - d) le spese per uso locali (spese energetiche, pulizie, sorveglianza, sicurezza, canoni di locazione e condominiali);
    - e) eventuali altri costi ivi compresi oneri previsti dalla legge
      - Fino ad un massimo dell'80% per spese del personale.
2. Sul fondo relativo al personale coinvolto nell'attività conto terzi, graveranno tutte le spese riguardanti:
  - compensi dovuti al personale docente;
  - compensi dovuti al personale impiegato per l'esecuzione prestazione amministrativa;
  - compensi dovuti alle possibili collaborazioni esterne
3. Il finanziamento sarà riscosso ed imputato in uno specifico capitolo di Bilancio parte Entrate, mentre le spese generali e del personale graveranno in uscita su due distinti capitoli di Bilancio.
4. L'eventuale economia derivante dallo svolgimento delle prestazioni rimane a disposizione dell'Accademia.

**Articolo 6**

*(Determinazione dei compensi)*

1. La remunerazione a favore del personale che svolge la prestazione oggetto del contratto avverrà entro i limiti previsti dalla Tabella A allegata al presente Regolamento che fa parte integrante del medesimo e secondo le modalità di cui al successivo articolo.
2. Il responsabile didattico ed il responsabile amministrativo vigilano per favorire la massima partecipazione del personale e per garantire un'equa opportunità di maggior guadagno nel rispetto dei criteri del contratto d'istituto e tutte le norme ad esso riferite.
3. Per le attività previste nel CCNL-AFAM al personale Tecnico amministrativo direttamente coinvolto nelle attività conto terzi, non potranno essere riconosciute, né compensate, più di n. 50 ore annue di lavoro eccedente al normale monte ore di servizio, salvo casi eccezionali specificatamente autorizzati.

**Articolo 7**

*(Remunerazione del personale)*



Ministero Istruzione Università e Ricerca  
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

1. Il personale coinvolto nei progetti ha diritto alla remunerazione nel caso in cui dette attività siano svolte al di fuori del proprio orario di lavoro.
2. Non si possono erogare compensi accessori al personale fino a quando non è stata completata e, o ve previsto, rendicontata l'attività oggetto del progetto. In caso di previsione di fasi di sviluppo delle attività, non si possono erogare i relativi accessori fino a quando le stesse non siano definitivamente concluse e non siano stati introitati i relativi finanziamenti. Tale norma è derogabile solo ed esclusivamente nei casi in cui la normativa dell'ente finanziatore imponga in modo tassativo regole diverse.
3. La remunerazione effettiva del personale non può eccedere l'ammontare del finanziamento al netto di tutti i costi sostenuti e degli oneri a carico della Pubblica Amministrazione.
4. L'entità dei compensi per le attività previste dal presente Regolamento, attribuibile al personale, è definita in relazione alle categorie solto indicate:
  - al livello di responsabilità circa gli esiti delle attività;
  - al tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;
  - alla tipologia dei compiti attribuiti;
  - alla categoria di appartenenza (vedi tabella A).

**Articolo 8**

*(Finanziamenti esclusi dai prelievi sulle entrate)*

1. Sono esclusi dai prelievi sulle entrate:
  - a) i finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo, nonché fondi assimilati (Regioni, Province, Comuni) che possono sostenere già le attività di competenza qualora esplicite disposizioni normative escludano i prelievi medesimi;
  - b) i contributi finalizzati all'istituzione di borse di studio e per assegni di ricerca, anche nell'ambito di contratti di ricerca in cui siano espressamente previsti.

**Articolo 9**


*(Norme finali e transitorie)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all'albo e sul sito dell'Istituzione.

Bologna, 29/10/2014

Il Presidente

Fabio Alberto Roversi Monaco





Ministero Istruzione Università e Ricerca  
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

TABELLA A

LIMITE MASSIMO ANNUO DEL COMPENSO LORDO TABELLARE  
SPETTANTE AL PERSONALE DOCENTE E T.A. PER PRESTAZIONI EFFETTUATE  
PER PROGETTI IN CONTO TERZI DA LIQUIDARE DECORRENTI DALL 'A.A.  
2013/2014:

<b>Area</b>	<b><u>Corrispettivo Lordo</u></b>
<b>Docente</b>	Fino a € 10.000,00
<b>Area EP</b>	Fino a € 10.000,00
<b>Area 3</b>	Fino a € 6.000,00
<b>Area 2</b>	Fino a € 4.000,00
<b>Area 1</b>	Fino a € 2.000,00